



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI



COMUNE DI MEDIGLIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 23-09-2024



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

INDICE

Titolo I - PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Valori etici e culturali
- Art. 3 - Competenze del Sindaco
- Art. 3bis - Competenze Ufficio Tutela Animali (UTA)
- Art. 4 - Tutela degli animali

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni ed ambito di applicazione
- Art. 6 - Esclusioni.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 6bis - Anagrafe animali di affezione
- Art. 7 - Modalità di detenzione e custodia di animali
- Art. 7bis - Stallo di animali
- Art. 8 - Maltrattamento e scorrette modalità di detenzione di animali
- Art. 9 - Abbandono e rilascio di animali
- Art. 10 - Avvelenamento di animali
- Art. 11 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico
- Art. 11bis - Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico
- Art. 12 - Divieto d'uso di cuccioli o animali in cattivo stato di salute allo scopo di sollecitare offerte di denaro
- Art. 13 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art. 14 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali
- Art. 15 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
- Art. 16 - Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore
- Art. 17 - Pet therapy e attività educative e curative con impiego di animali in case di riposo/istituti/scuole
- Art. 18 - Incenerimento/seppellimento di animali
- Art. 19 - Destinazione di cibo per animali
- Art. 20 - Scelte alimentari (Soppresso)

Titolo IV - CANI

- Art. 21 – Dimensioni dei recinti e/o ampie terrazze
- Art. 22 – Requisiti delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione
- Art. 23 - Dimensioni di Box e/o Serragli
- Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 25 - Aree e percorsi destinati ai cani
- Art. 26 - Obbligo di raccolta delle deiezioni
- Art. 26bis - Percorso formativo per proprietari di cani
- Art. 27 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali (Soppresso)
- Art. 28 - Smarrimento - Rinvenimento - Affidamento

Titolo V – GATTI e Colonie Feline

- Art. 29 - Definizione dei termini usati nel presente titolo



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 30 - Compiti del Dipartimento Veterinario dell'ASL e dell'Amministrazione Comunale.

Art. 31 - Colonie feline e gatti liberi

Art. 32 - Cura delle colonie feline da parte dei Tutor

Art. 33 - Custodia dei gatti di proprietà. (Soppresso)

Titolo VI – CANILI E GATTILI

Art. 34 - Cessione del proprio cane e/o gatto al Comune.

Art. 35 - Adozioni e sterilizzazioni.

Art. 36 - Rifugi per animali.

Titolo VII - CONIGLI, MUSTELIDI E RODITORI

Art. 37 - Modalità di detenzione e misura delle gabbie.

Titolo VIII - VOLATILI

Art. 38 - Indicazioni e prescrizioni generali.

Art. 38bis - Detenzione di volatili

Art. 39 - Dimensioni delle gabbie.

Art. 40 - Protezione dei nidi.

Art. 40bis - Colombi

Art. 40ter - Rondini, Rondoni, Topino e Balestruccio

Titolo IX - ANIMALI ACQUATICI

Art. 41 - Ittiofauna.

Art. 42 - Detenzione di specie animali acquatiche.

Art. 43 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

Art. 44 - Tartarughe acquatiche e di Terra.

Art. 44 bis - Crostacei

Titolo X - EQUIDI

Art. 45 - Equidi.

Titolo XI - FAUNA SELVATICA

Art. 46 - Tutela della fauna selvatica.

Titolo XII - ANIMALI ESOTICI

Art. 47 - Tutela degli animali esotici.

Titolo XIII - DIVIETO DI UTILIZZO DI ANIMALI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 48 - Divieto di utilizzo di animali per fini scientifici e tecnologici.

Titolo XIV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Sanzioni.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

- Art. 50 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni.
- Art. 51 - Vigilanza.
- Art. 52 - Danni al Patrimonio Pubblico.
- Art. 53 - Collaborazione con Associazioni.
- Art. 54 - Integrazioni e modifiche.
- Art. 55 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Titolo I - PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

Il Comune di Mediglia, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali, della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:

1. promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
2. riconosce agli individui ed alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
4. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana, nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica;
5. istituisce l'Ufficio Tutela Animali (UTA) e delega allo stesso le competenze in ambito di tutela degli animali sul territorio comunale.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

Il Comune di Mediglia, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:

1. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali;
2. incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
3. opera affinché siano promossi, anche all'interno del sistema educativo e scolastico, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
4. promuove campagne volte a scoraggiare l'uso di pellicce di animali selvaggi e di allevamento;
5. potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

Art. 3 - Competenze del Comune e del Sindaco

1. Al Comune, in base alla normativa vigente, spetta, attraverso i propri Organi, di vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione ed alla difesa degli animali, nonché di attuare le disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. In particolare il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:
 - a. rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla L.R. 33/09, e successive modificazioni;

- b. può disporre, in caso di sequestro per ipotesi di maltrattamento, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione presso strutture pubbliche o convenzionate con la Pubblica Amministrazione, per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della loro tutela igienico-sanitaria e del loro benessere, ferma restando la possibilità di affido ad Associazioni protezionistiche e a privati cittadini.

Art. 3bis - Ufficio Tutela Animali (UTA)

1. All'interno del Comando della Polizia Locale è presente l'Ufficio Tutela Animali (UTA) che, sulla base degli articoli espressi in questo Regolamento, contribuisce al miglioramento della qualità della vita degli animali e alla loro tutela. L'Ufficio Tutela Animali presta il proprio servizio a titolo completamente gratuito.
2. L'UTA deve informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla conoscenza del Regolamento in oggetto.
3. L'UTA riceve e gestisce segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini e Associazioni protezionistiche.
4. Per le sue finalità, l'UTA collabora con gli Enti competenti: ATS, Polizia Locale e altre forze dell'Ordine, Guardie Zoofile e Associazioni protezionistiche riconosciute.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune, in base alla Legge 281/91 Legge quadro in materia di Animali d'Affezione, alla Legge 201/2010 Ratifica della Convenzione Europea, alla Legge Regionale 33/2009 TIT. VIII, alla Legge Regionale 15/2016 Modifiche ai Titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, al Regolamento Regionale 02/2017 Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009, alla Legge 189/2004 sui maltrattamenti di animali e combattimenti clandestini che integra gli Art. 544 bis e seguenti nel Codice Penale, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.
3. Il Comune condanna e persegue ogni maltrattamento verso gli animali e ogni forma di violenza compiuta, per qualunque motivo, nei loro confronti.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni ed ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si occupa di:
 - a) animali di affezione, vale a dire tutti gli animali d'affezione o da compagnia come giuridicamente definiti all'art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 28/02/2003, che recita: “ si intende per *animale da compagnia*: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.”.
 - b) appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in libertà, in contesti urbani ed

extraurbani. Restano esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).

Art. 6 - Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non riguardano i casi normati da specifiche disposizioni di legge regionali, nazionali o comunitarie.

Art. 6bis – Anagrafe animali di affezione.

1. Il proprietario, possessore o detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo presso l'ASL il proprio cane e/o gatto, entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 30 giorni dalla nascita. Si considera correttamente identificato un animale dotato di microchip leggibile e conforme alle norme ISO (International Standard Organization), oppure munito di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1° gennaio 2004.

2. Il Comune di Mediglia incoraggia i proprietari di animali da affezione appartenenti alle specie per le quali non vi sia l'obbligo di iscrizione all'anagrafe regionale a fare comunque identificare gli stessi, iscrivendoli in eventuali anagrafi di specie.

3. In caso di cessione definitiva, chi cede un animale microchippato è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma 1.

4. Il proprietario, possessore o detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.

5. Se per qualsiasi motivo il sistema di identificazione (microchip) dovesse risultare illeggibile, il proprietario, possessore o detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'applicazione di un nuovo dispositivo (microchip) entro quindici giorni dall'accertamento dell'illeggibilità.

6. I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti accreditati hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali di cui al comma 1, siano identificati e iscritti in anagrafe. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità, devono informare i proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione in anagrafe. Se i proprietari non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti accreditati sono tenuti a darne comunicazione all'ATS.

Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Modalità di detenzione e custodia di animali.

1. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale è ritenuto responsabile della sua custodia e della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole; dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno far visitare questi ultimi da medici veterinari quando il loro stato di salute lo renda necessario e dovranno porre in essere, nei limiti delle loro possibilità, le prescrizioni impartite dal medico veterinario stesso.

3. Il Comune di Mediglia si impegna ad istituire la Pet Card, carta che dà diritto a tariffe agevolate per le cure veterinarie. La card è destinata a pensionati ultrasessantacinquenni con pensione minima

o sociale. Ogni pensionato potrà usufruirne solo per un singolo animale, che deve risultare domiciliato presso la sua residenza e identificato secondo le norme vigenti. Le agevolazioni saranno oggetto di apposita convenzione con i veterinari del territorio. La Pet Card è estesa anche a cittadini e nuclei familiari in difficoltà economiche in base all'art. 17, comma 7 del Regolamento di ambito sull'accesso ai servizi sociali.

4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, la razza, l'età ed alle condizioni di salute.

5. A tutti gli animali di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.

6. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere adeguate precauzioni per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

7. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di animali hanno il dovere di custodirli e gestirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

8. Si raccomanda ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione di applicare al collare dell'animale una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore.

9. Su tutto il territorio comunale è vietato tenere i cani liberi fatto salvo nelle aree appositamente predisposte per questo scopo (aree cani).

Art. 7bis – Stallo di animali.

1. In base al Regolamento Regionale 02/2017 art. 8, per stallo di animali da affezione s'intende il temporaneo soggiorno di animali ospitati a scopo di adozione presso strutture di ricovero o abitazioni di privati cittadini.

2. Lo stallo temporaneo di animali da affezione presso privati cittadini residenti nel comune di Mediglia è subordinato a comunicazione scritta al Sindaco che, prima di darne autorizzazione entro 48 ore dalla presentazione, può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento avvalendosi, se necessario, del dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio o di associazioni protezionistiche convenzionate. La richiesta scritta al Sindaco dovrà riportare le caratteristiche dell'abitazione e la composizione del nucleo familiare, inclusi eventuali altri animali già conviventi. Al loro arrivo presso gli stalli e comunque prima di ogni ulteriore movimentazione, gli animali d'affezione devono essere registrati nell'anagrafe regionale.

Art. 8 - Maltrattamento e scorrette modalità di detenzione di animali.

E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo sia fisico che psicologico nei confronti degli animali e/o che contrasti con le vigenti Leggi o normative in materia.

1. Chiunque detiene a qualunque titolo un animale d'affezione è responsabile del suo benessere, deve provvedere alla sua idonea sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:

- a) fornire un ricovero adeguato;
- b) fornire quotidianamente cibo e in quantità e qualità sufficiente e assicurare la costante disponibilità di acqua;

- c) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente di vita;
- d) prendere adeguate precauzioni per impedire la fuga;
- e) consentire la quotidiana, adeguata attività motoria e favorire i contatti sociali tipici della specie;
- f) assicurare senza ritardo le cure necessarie;
- g) adottare modalità di gestione idonee alla tutela di terzi da danni e aggressioni;
- h) adottare ogni accorgimento utile ad evitare la riproduzione non pianificata.

2. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

I proprietari di animali o detentori a qualsiasi titolo, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, la razza alla quale appartengono ed alle condizioni fisiche degli stessi. Dovrà altresì essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche.

Su tutto il territorio del Comune di Mediglia è vietato, in particolare, ma non limitatamente a, quanto specificato nei commi seguenti del presente articolo.

3. E' vietato detenere abitualmente cani sui balconi e sulle terrazze di dimensioni inferiori a quanto indicato nel successivo Art.21. Se provvisti di adeguato riparo, come definito nel successivo comma 4 del presente articolo, sarà possibile detenere il cane sul terrazzo per un periodo limitato di tempo, massimo tre ore durante il giorno.




4. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.

Con il termine "idoneo riparo" si intende una cuccia che presenti le seguenti caratteristiche minime:

(a) Pareti sui quattro lati e copertura costituiti da pannellatura coibentata dello spessore minimo di cm 5 che garantisca un buon isolamento sia nel periodo estivo che invernale. Nel periodo invernale l'apertura di accesso dovrà essere provvista di chiusura in materiale plastico del tipo lamellare o similare.

(b) Pavimentazione: Dovrà essere sollevata dal piano del pavimento di almeno cm 10 e costituita da pannellatura in materiale isolante dello spessore minimo di cm 10 rivestito nella parte interna da materiale lavabile e antisdrucchiolo.

(c) Dimensioni minime delle cuccie: Le dimensioni dovranno essere tali da consentire al cane di poter stazionare all'interno in posizione eretta con la testa alta e di potersi facilmente girare, nonché di sdraiarsi a "ciambella". Alle dimensioni del cane dovranno altresì essere aggiunte delle extra lunghezze di circa 10 cm come indicato nella figura sottostante. Nel caso della presenza di due (o più cani), per ogni cane aggiunto occorrerà aumentare le proporzionalmente le dimensioni affinché la cuccia sia agilmente fruibile da tutti gli animali contemporaneamente. L'apertura d'ingresso dovrà essere maggiore o uguale all'altezza del garrese del cane più alto. Il tetto dovrà essere facilmente rimovibile per facilitare la pulizia dell'interno della cuccia.




EXTRA LUNGHEZZE CUCCIA PER CANE

Da terra alla testa +
5/10cm



Dal muso alla base coda
+ 5/10cm



La cuccia non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. Dovrà altresì essere sempre disponibile una ciotola con acqua fresca e possibilmente una zona d'ombra coperta.

5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per valide motivazioni certificate da un medico veterinario riconosciuto dall'ASL.

6. E' vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto e/o ricovero per cure mediche presso cliniche veterinarie.

Nel caso di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali, andranno osservate le disposizioni di cui all'art. 14. Fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per le loro caratteristiche di specie, possono comportare elementi di pericolosità.

7. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo sia fisico che psicologico nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni di legge e normative applicabili.

8. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

9. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.

10. E' vietato isolare gli animali in orti, cortili, capannoni, rimesse, cantine, solai, sottotetti, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

11. E' vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

12. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.

13. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse.

14. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli.

15. Durante tutto il periodo dell'anno, ad eccezione dei periodi dell'anno con temperature comprese tra i 10 ed i 20°C è vietato tenere animali in autoveicoli in sosta. Nei periodi con temperature comprese nel range citato sarà possibile detenere gli animali in macchina per un tempo massimo di 15 minuti garantendo un adeguato ricambio d'aria, ovvero con apertura dei finestrini non inferiore a cm 6 su ambedue i lati. E' in ogni caso vietato tenere animali chiusi negli autoveicoli qualora questi presentino sintomi di insofferenza e/o forte disagio (ad esempio, ma non limitatamente a: abbaio continuo, scialorrea, respiro accelerato, ipercinesì, distruttività)

16. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei o in condizioni di sovraffollamento; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi, avere adeguate aperture per l'aerazione e l'illuminazione. Gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del mezzo di trasporto, dalle intemperie e da condizioni climatiche inadeguate.

17. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento di qualunque tipologia.

18. E' vietato condurre animali al guinzaglio da parte di persone non in grado, a causa della taglia, forza e carattere dell'animale, di gestire l'animale stesso. Nel caso di minori la responsabilità civile e penale di eventuali incidenti sarà a carico dei genitori/tutori del minore stesso.

19. E' vietato l'addestramento di qualsiasi tipo di animale con il ricorso a violenze, percosse, costrizione fisica o psicologica o con l'uso di strumenti dolorosi (collari a strozzo, collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte, fruste, bastoni, ecc.).

20. E' vietato in ogni caso l'utilizzo del collare a strozzo per qualunque attività sportiva o addestrativa ovvero come supporto per la medaglietta identificativa. L'utilizzo del collare a strozzo/scorrimiento, così come i guinzagli ed i collari a semi-strozzo, denominati anche "retriever", sarà consentito solo dietro specifica prescrizione, rilasciata da un veterinario comportamentalista iscritto all'Ordine, che ne indichi la modalità ed il tempo di utilizzo. Il guinzaglio retrattile, comunemente denominato "flexy" potrà essere utilizzato se bloccato ad una lunghezza non superiore a 1,5 metri, come prescritto dalla normativa vigente.

21. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la pericolosità di cani.

22. E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo; sono altresì vietate la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.

23. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:

- a) il taglio della coda;
- b) il taglio delle orecchie;
- c) la recisione delle corde vocali;
- d) l'esportazione delle unghie e dei denti
- e) taglio della prima falange del dito dei gatti.

Saranno autorizzate eccezioni a tali divieti solamente:

- se un veterinario considera tali interventi necessari sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale. Il veterinario dovrà altresì produrre certificazione specificando le ragioni che hanno indotto all'intervento.
- per impedire la riproduzione.

24. E' fatto divieto assoluto su tutto il territorio comunale di detenere cani a catena o comunque legati in qualsiasi condizione o luogo.

25. E' fatto divieto di utilizzo di museruole a "fascia" e di qualunque altra foggia che non consenta al cane di aprire la bocca.

26. Il Comune di Mediglia disincentiva l'utilizzo di petardi e fuochi d'artificio poiché l'azione si configura come comportamento potenzialmente dannoso nei confronti di tutti gli animali d'affezione e della fauna selvatica come previsto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 9 - Abbandono e rilascio di animali.

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, nonché uova o forme larvali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corso d'acqua e/o invaso idrico.

2. E' fatta salva la liberazione, in ambienti adatti, di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 10 - Avvelenamento di animali.

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private e loro pertinenze, è proibito a chiunque detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.

Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze nocive per gli animali deve segnalarlo all'UTA, alla Polizia Locale, all'ASL e/o alle FFOO. Il Comune si impegna a promuovere l'introduzione di tutti quegli accorgimenti che possono prevenire il proliferare dei ratti, attraverso una sempre maggiore razionalizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti e a studiare, e in prospettiva utilizzare e pubblicizzare presso i cittadini, metodi di controllo della fertilità. Si farà carico anche di utilizzare e pubblicizzare fra i metodi di derattizzazione oggi disponibili quelli meno cruenti.

2. L'UTA determinerà tempi e modalità di recinzione e sospensione di eventuali attività nell'area interessata, attivandosi per la bonifica del luogo, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica

per il periodo ritenuto necessario.

Art. 11 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune, se non in contrasto con i regolamenti o carta dei servizi delle aziende di trasporto. Queste dovranno stabilire gli eventuali costi del trasporto.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani, con esclusione di quelli per disabili, è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola (di tipo adeguato che consenta al cane di aprire la bocca) e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni; per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali, tranne i cani di accompagnamento dei disabili. Il servizio taxi, a tale scopo, dovrà essere avvisato alla chiamata e dichiarare o meno la propria disponibilità ad effettuare il trasporto di animali.

Art. 11bis - Accesso degli animali nei luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico

1. Nelle pubbliche vie, nei luoghi aperti al pubblico e nei locali pubblici, nessun animale deve essere lasciato incustodito.
I cani devono essere condotti al guinzaglio, utilizzato a una misura non superiore a mt 1,50. Il detentore deve sempre portare con sé una museruola (di tipo adeguato che consenta al cane di aprire la bocca), da applicare tempestivamente in caso di necessità, e opportuni sacchetti per la raccolta delle deiezioni. I gatti devono essere custoditi all'interno di appositi trasportini.
2. Il detentore, a qualsiasi titolo, degli animali introdotti in detti luoghi deve assicurarsi che gli animali non sporchino, non creino disturbo o danno a persone o cose; la rimozione delle eventuali deiezioni e il ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi è a sua cura e spese.
3. Qualora sussistano le condizioni per vietare l'accesso agli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, il Responsabile della struttura deve esporre un apposito cartello in posizione visibile all'ingresso, previa presentazione di comunicazione scritta, documentata e motivata, all'Ufficio Tutela Animali, copia della quale, protocollata, dovrà essere conservata nella struttura a disposizione degli organi di controllo.
Ove sia vietato l'accesso agli animali, il Responsabile della struttura/ esercente/ conduttore dovrà predisporre spazi e strumenti idonei alla custodia in condizioni di sicurezza ed agio per gli animali stessi durante la permanenza dei detentori all'interno degli esercizi o degli edifici (ad esempio segnaletica speciale, aree dedicate con maniglie porta guinzaglio) e di esporre apposita segnaletica esterna di divieto d'accesso agli animali.
4. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 1 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
5. Al cimitero è consentito l'ingresso a piccoli animali d'affezione nell'apposito trasportino e ai cani come previsto dal comma 1 del presente articolo. Il proprietario deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo ai visitatori e per mantenere la quiete, il silenzio, il decoro e la pulizia dei luoghi.

(modificare Regolamento di Polizia Mortuaria)

6. Sono esclusi da qualsiasi divieto di accesso i cani che: svolgono attività di supporto a persone disabili, resi riconoscibili in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente, quelli delle Forze dell'Ordine, quelli della Protezione Civile e le unità cinofile delle associazioni protezionistiche riconosciute, quando sussistano le condizioni per l'intervento.

Art. 12 - Divieto d'uso di cuccioli o animali in cattivo stato di salute allo scopo di sollecitare offerte di denaro

1. E' vietato esibire cuccioli o animali adulti, sofferenti per le condizioni ambientali cui sono esposti o comunque tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà, allo scopo di sollecitare offerte.

2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a sequestro amministrativo a cura degli organi preposti.

Art. 13 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali come premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni, sagre, luna-park, lotterie, mercati, ecc.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

3. La presente norma non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione Animali o Ambiente) nell'ambito di iniziative a scopo di adozione, preventivamente autorizzate dal Sindaco su parere dell'UTA.

Art. 14 - Esposizione e vendita di animali d'affezione negli esercizi commerciali.

1. La vendita degli animali d'affezione negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento.

2. E' vietata la vendita di animali d'affezione di qualsiasi specie a persone di età inferiore ai 18 anni.

3. La richiesta di autorizzazione sanitaria per la detenzione di animali da parte degli esercizi commerciali è soggetta ad autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole del Servizio veterinario di ATS competente per territorio, e deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) pianta planimetrica con sezione, in n. 3 copie, in scala 1:100, con R.A.I. calcolati separatamente per locali e dichiarati idonei, con indicazioni dell'uso dei locali, firma del titolare, firma e timbro di tecnico iscritto all'Albo;

b) nei casi di subingresso, copia della precedente autorizzazione sanitaria e/o commerciale;

c) copia dell'eventuale atto costitutivo della Società;

d) documentazione attestante eventuali variazioni strutturali;

e) relazione descrittiva dei locali, delle attrezzature e delle attività che si intendono svolgere, con indicazione delle specie e del numero massimo per specie di animali che si intendono detenere;

f) descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi.

g) L'atto autorizzativo dovrà indicare con esattezza il numero massimo per specie di animali la cui detenzione è consentita ed includere la piantina planimetrica di cui al punto a).

4. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, all'ingrosso e al dettaglio, ai commercianti

ambulanti ed a coloro che partecipano a qualunque tipo di manifestazione, fieristica e non, di esporre animali al pubblico salvo casi particolari espressamente autorizzati per iscritto dall'Amministrazione comunale.

Art. 15 - Mostre, spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' vietata qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato con o senza scopo di lucro, che contempa l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 337 del 1968.
2. Ogni domanda volta ad ottenere, a qualunque titolo, l'autorizzazione a tenere una manifestazione con la presenza di animali dovrà essere presentata al Sindaco tramite l'UTA, per il rilascio dell'autorizzazione su parere del Dipartimento Veterinario dell'ASL.
3. Per quanto concerne i circhi con animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla legge n°426 del 9 dicembre 1998 e successivi aggiornamenti. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

Art. 16 - Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore fino ad un massimo di 48 ore.

Per il rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione in esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore, fino ad un massimo di 48 ore, che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, l'Amministrazione Comunale recepisce le "Linee Guida" predisposte dall'ATS competente per territorio (laddove presenti). Stabilisce inoltre che:

1. per effettuare un'**esposizione o manifestazione** con animali d'affezione è necessario richiedere l'autorizzazione all'UTA, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'apertura. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a. una dettagliata relazione tecnico-descrittiva dell'avvenimento con l'indicazione del luogo prescelto;
 - b. la data e l'ora di arrivo e di partenza;
 - c. un elenco descrittivo degli animali (con indicazione della specie, della razza e del sesso) e la loro esatta dislocazione in strutture numerate nonché il numero di identificazione e dei trattamenti sanitari eseguiti;
 - d. planimetria della mostra con numerazione e disposizione delle strutture predisposte;
 - e. "piano operativo" in cui saranno illustrate le modalità di pulizia dei ricoveri e dello smaltimento dei rifiuti, la tipologia di alimento e le modalità di somministrazione;
 - f. l'impegno ad ottemperare alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. L'UTA, fatta salva la competenza del Sindaco di concedere o meno il particolare spazio richiesto, trasmetterà l'intera documentazione al Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per il territorio, che prenderà in esame gli atti per il relativo Nulla Osta Sanitario indispensabile per il

rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco.

3. Nel corso della manifestazione l'ATS eseguirà obbligatoriamente un sopralluogo.
4. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività secondo le caratteristiche etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalle normative vigenti. I recinti dovranno garantire la sicurezza degli animali e dei visitatori ed avere le seguenti caratteristiche:
 - altezza minima 1,8 m
 - magliatura tale da non consentire la fuoriuscita del muso dell'animale
 - essere in materiale metallico antiruggine
5. In particolare, per i cani ed i gatti si applicano i seguenti parametri dimensionali

GATTI	Dimensioni per soggetto
Cuccioli fino a 6 mesi	0,5 mq.
Adulti	1 mq.

CANI	Da 1 a 5 soggetti	Più di 5 soggetti
Adulti taglia grande	5 mq. Cadauno lato minimo m 2	3 mq. Cadauno
Adulti taglia media	4 mq. Cadauno lato minimo m 2	2 mq. Cadauno
Cuccioli dai 6 mesi in su e adulti taglia piccola	2 mq. Cadauno lato minimo m 1	1 mq. Cadauno

6. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di soggetti della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.
7. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà assicurata, da parte degli organizzatori, la regolare uscita giornaliera dai recinti/box onde consentire il necessario movimento.
8. Ogni animale dovrà disporre sempre di acqua fresca e pulita da bere.
9. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per le deiezioni.
10. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali, ma non limitatamente a, civette, gufi, etc, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
11. Il pavimento dei luoghi di stabulatura durante la mostra deve essere tale da impedire lesioni alle zampe, costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. Detto pavimento deve essere costruito in modo da impedire la dispersione delle deiezioni al suolo.
12. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti, ecc.) poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore

possa toccare la gabbia o gli animali.

13. Le strutture espositive debbono essere mantenute a temperature adeguate al benessere degli animali secondo la loro specie.

14. E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, che possano causare sovraeccitamento e stress degli animali esposti.

Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere identificati con microchip, iscritti all'anagrafe canina regionale e scortati dal previsto certificato di iscrizione e dal libretto sanitario.

15. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore ai 6 mesi, salvo specifiche deroghe, concesse dall'UTA; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.

16. E' fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico e realizzati a cura del titolare della fiera.

17. Gli animali esposti, specie cani e gatti, dovranno essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale per le malattie trasmissibili e dovrà essere certificato, in data non anteriore a 10 giorni, lo stato di buona salute. Per le mostre zootecniche si fa riferimento alla normativa vigente.

18. Oltre al controllo sanitario della ASL, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista che possa assicurare le corrette modalità di cura e detenzione degli animali.

19. Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Dipartimento Veterinario della ASL o del veterinario libero professionista incaricato.

20. E' vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà non iscritti alla manifestazione.

21. E' vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E' necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori.

22. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al Dipartimento Veterinario della ASL. Le spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative.

23. Particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto 19.4.96 che stabilisce: "L'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione" (G.U. 232 del 3.10.96) secondo cui il proprietario deve esibire l'avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza.

24. Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi idonei e provvisti di autorizzazione, se previsto ai sensi di legge. Per tutta la durata della mostra è fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto.

Art. 17 - Pet therapy e attività educative e curative con impiego di animali in case di riposo / istituti/ scuole.

1. Il Comune di Mediglia riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie.

2. Ammette l'accesso di animali domestici, con accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet-therapy (pet-partner) nelle case di riposo per anziani e negli istituti assistenziali, in accordo con le rispettive direzioni delle strutture.

3. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone con idoneo titolo riconosciuto secondo la vigente normativa.

4. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che

prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale, con attenzione alla tutela del benessere loro e delle persone coinvolte.

Art. 18 - Incenerimento/seppellimento di animali.

1. In caso di morte di un animale domestico, il proprietario o detentore a qualsiasi titolo dovrà rivolgersi alle ditte appositamente autorizzate. Per i cani è necessario che il proprietario segnali l'avvenuto decesso al Dipartimento Veterinario dell'ASL di competenza o ad un veterinario riconosciuto per l'aggiornamento dell'anagrafe canina regionale.
2. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il seppellimento di animali da compagnia nella propria proprietà, solo previa autorizzazione dell'ASL.
3. Il Comune, nell'ambito degli strumenti urbanistici, può concedere che appositi terreni privati recintati siano destinati a diventare cimiteri per animali d'affezione, nel rispetto della normativa regionale vigente e secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA.
4. In base alle modifiche apportate alla LR 33/2009, gli animali domestici possono essere tumulati nella stessa tomba del proprietario, in teca separata, in base alla volontà espressa dal proprietario ancora in vita o dagli eredi a conoscenza dell'intenzione del proprietario.

Art. 19 - Destinazione di cibo per animali

1. Ai sensi della Legge n. 166/2016 recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi," è consentito donare prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero in prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di uso alternativo, sono destinati ad essere smaltiti.
2. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati al sostegno vitale di animali e/o cedute ad associazioni riconosciute che ne faranno uso per il sostentamento di animali liberi, in particolare per i gatti delle colonie feline presenti sul territorio comunale.

Art. 20 - Scelte alimentari (soppresso)

Titolo IV – CANI

Art. 21 - Dimensioni dei recinti e/o ampie terrazze.

1. E' fatto divieto di custodire animali sui terrazzi/balconi o all'interno di recinti esterni per un tempo superiore alle 3 ore al giorno.
2. Per poter detenere animali in ampie terrazze o recinti all'esterno degli appartamenti, questi ultimi dovranno avere una superficie di base maggiore o uguale a metri quadrati 15 con altezza del perimetro contenitivo (in rete metallica, cancellata o muratura) non inferiore a metri 1,1 per i muretti o ringhiere di protezione dei terrazzi e metri 1,7 per i recinti esterni. L'altezza del contenimento dovrà in ogni caso essere adeguata al tipo di soggetto ivi detenuto, impedirne la fuga e lo scavalcamiento. Il lato minimo del recinto o terrazzo non dovrà essere inferiore a m 3; ogni recinto/terrazzo di queste dimensioni non

potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.

I cani custoditi nelle condizioni di cui sopra devono poter effettuare almeno tre uscite giornaliere.

Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore rispetto alla dimensione minima richiesta, calcolata in base al numero dei soggetti detenuti, e presentare un lato minimo di metri 5. Per i cani detenuti in grandi giardini privati con dimensione superiore a quanto indicato nel periodo precedente, sussiste comunque l'obbligo di almeno un'uscita giornaliera.

Esempio per dimensione minima di un terrazzo: Dimensioni minime per tre cani: Primo cane 15 mq + 4 mq secondo cane + 4 mq terzo cane = 23 mq minimo di spazio con lato minimo di 3 m.

3. I recinti/terrazze devono essere tenuti in buone condizioni igieniche, devono essere riparati dalle intemperie e dagli eventi atmosferici almeno su 3 lati. I cani devono avere a disposizione una cuccia rialzata rispetto al pavimento (Per dimensioni e tipologia Rif. Art. 8 - Maltrattamento e scorrette modalità di detenzione di animali), nel periodo estivo dovrà altresì essere predisposta una zona d'ombra di ampiezza sufficiente (almeno 2 x 2 metri). E' fatto divieto di tenere cani su balconi, terrazzi e/o recinti esterni con temperature superiori ai 30° o inferiori ai 10° nel periodo invernale. Acqua fresca e pulita dovrà sempre essere presente in quantità adeguata alla stagione ed alla taglia del cane.

Art. 22– Requisiti delle strutture adibite a ricovero di animali di affezione

1. I requisiti generali comuni a tutte le tipologie di ricoveri per animali d'affezione, sono i seguenti:

- a) i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e ripararsi liberamente e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze tali da procurare lesioni;
- b) i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature devono essere innocui per gli animali, resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili;
- c) in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere usati accorgimenti tali da impedire che gli animali possano vedersi, annusarsi o ascoltarsi reciprocamente;
- d) la pavimentazione deve essere liscia, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, antiscivolo, adeguata per le specie e per l'età degli animali ricoverati e progettata in modo da evitare ristagni d'acqua e facilitare l'asportazione degli escrementi;
- e) la superficie delle aree all'aperto deve essere drenante e facile da pulire;
- f) eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da permettere un rapido e completo deflusso dei liquidi e impedire la fuga e la caduta accidentale degli animali, anche di taglia molto piccola, e provvisti di adeguata copertura;
- g) devono essere disponibili acqua ed elettricità e deve essere garantito un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni, delle acque di lavaggio e dei rifiuti;
- h) Non si possono custodire animali in luoghi in cui in cui la luce naturale è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli stessi; andrà inoltre garantita un'adeguata illuminazione artificiale che consenta il buon governo e l'ispezione degli animali;
- i) la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro i limiti di legge e comunque tali da non arrecare danno o fastidio agli animali;
- j) il livello sonoro deve essere contenuto con ogni accorgimento possibile e rispettare il limite di decibel imposto dalla normativa;
- k) l'arricchimento ambientale deve essere realizzato predisponendo accorgimenti tali da consentire l'espressione del repertorio di comportamenti della specie.

2. Dotazioni minime da garantire nelle strutture adibite a ricovero di cani/serragli.

Ogni modulo dovrà essere costituito da una zona notte chiusa e da una zona giorno completamente coperta. La zona notte dovrà essere chiusa sui quattro lati con porta di accesso per il personale e gattaiola per il passaggio del cane nella parte esterna coperta. La pavimentazione dovrà essere in materiale non assorbente (es.: piastrelle, cemento) e antisdrucchiolo, senza ristagni di liquidi; le feci devono essere asportate quotidianamente e regolarmente smaltite.


All'interno della zona notte dovrà essere predisposta una lampada riscaldante da tenere in funzione per tutto il periodo invernale, ovvero dovrà essere garantita una temperatura interna non inferiore ai 12 gradi centigradi. Le pareti ed il tetto dovranno essere realizzati con pannelli coibentati rivestiti in alluminio dello spessore minimo di cm 7. Le griglie di aerazione sono consentite solo nella parte frontale della zona giorno, queste dovranno avere dimensione massima 5x5 cm ed essere realizzate in acciaio galvanizzato. Nel caso di più moduli in linea dovrà essere realizzata un'area di interfaccia in rete metallica galvanizzata tra i box e l'esterno in modo da fungere da filtro e sicurezza per eventuali cani che dovessero riuscire ad uscire dai box.

3. Dovranno inoltre essere predisposte delle aree di movimento per i cani, dette aree di sgambatura. Queste dovranno avere la maggior ampiezza possibile, collocate in zone erbose o naturali, possibilmente separate dai box di ricovero, al fine di evitare interazioni visive ed eventuali contatti tra cani liberi e non. Tali zone devono essere in numero e di dimensioni sufficienti a soddisfare le esigenze di movimento di tutti i cani ospitati nella struttura. Fino a cinque cani l'area di sgambatura dovrà avere dimensioni minime 300mq, lato minimo 10 mt, da aumentarsi di 10 mq per ogni cane aggiunto. A tal fine può esserne programmato un utilizzo in turnazione durante la giornata a condizione di garantire a ogni cane il tempo minimo di esercizio fisico quotidiano, pari a una volta al giorno per quarantacinque minuti o due volte al giorno per trenta minuti ciascuna.


4. Tutte le aree di sgambatura dovranno avere almeno il 30% della superficie coperta da alberi ad alto fusto ed essere dotate di recinzione perimetrale di altezza non inferiore a metri 1,8. E' raccomandata la piantumazione di siepi autoctone e la predisposizione di una presa d'acqua.

5. Negli orti comunali è vietato tenere cani se non in presenza del conduttore o proprietario dell'animale stesso.



Articolo 23 - Dimensioni di Box e/o Serragli per la detenzione di cani
DIMENSIONI BOX E/O SERRAGLI




PROSPETTO POSTERIORE



PROSPETTO LATERALE



SEZIONE INTERNA



PROSPETTO FRONTALE

Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani condotti a guinzaglio, è consentito l'accesso ai parchi, ai giardini, e, in genere, alle aree verdi pubbliche, ad eccezione degli spazi espressamente riservati ai giochi per l'infanzia e alle aree verdi ornamentali.
2. Il proprietario o il detentore dell'animale deve sempre essere presente e ha la responsabilità della

conduzione e del controllo di detti animali e della raccolta e asportazione delle deiezioni, nel rispetto delle norme vigenti per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica.

3. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.

Art. 25 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, nel seguito denominate "aree cani", dotati anche di opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori. Eventuali soggetti che presentassero incompatibilità caratteriale con i cani all'interno dell'area dovranno attendere fintanto che l'area cani non si liberi per accedervi successivamente.

3. E' fatto divieto danneggiare le strutture presenti all'interno dell'area cani, le recinzioni, i cancelli di accesso, la vegetazione presente. E' altresì vietato scavare buche all'interno dell'area cani; qualora un cane dovesse scavare una buca senza che il suo accompagnatore se ne accorga, quest'ultimo dovrà immediatamente provvedere alla sua chiusura e messa in sicurezza in modo da non determinare danni ad altri cani o alle persone.

4. E' obbligatorio raccogliere le deiezioni all'interno dell'area cani mediante appositi sacchetti e conferire gli stessi nei cestini per i rifiuti (vedi anche successivo articolo 26).

5. Se presenti altri cani, è vietato l'accesso in tali aree di femmine in calore.

6. All'interno delle aree cani, in presenza di più soggetti, è proibito utilizzare cibo o giochi quali palline, treccine o altro. Il cibo ed il gioco infatti potrebbero causare delle risse tra cani e provocare gravi danni sia agli animali che alle persone.

7. All'interno delle aree cani comunali è vietato sostare per più di 20 minuti.

8. E' vietato introdurre nelle aree cani comunali arredi privati di qualsiasi natura (tavoli, sedie, ecc.).

Art. 26 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree cani, anche in assenza di specifico cartello. Sul rispetto di tale norma vigilano la Polizia Locale, le Guardie Zoofile delle associazioni riconosciute, anche in borghese.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali guida per non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.

4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi (preferibilmente in materiale plastico riciclato o biodegradabili) nei cestini portarifiuti o negli appositi cestini per la raccolta delle deiezioni predisposti nel territorio. Qualora le deiezioni venissero depositate in luoghi adibiti al pubblico passaggio, ad esempio marciapiedi o mura di edifici, è fatto obbligo di pulizia mediante utilizzo di acqua. Per questo motivo, si raccomanda ai detentori di cani in passeggiata di dotarsi sia di opportuni sacchetti che di una bottiglietta d'acqua.

Art. 26 bis – Percorso formativo per proprietari di cani.

Al fine di favorire le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli animali, l'Amministrazione Comunale promuove, in collaborazione con ATS, medici veterinari, veterinari comportamentalisti, educatori e istruttori cinofili, un percorso formativo per proprietari di cane, rivolto a tutti i detentori di cani e ai loro famigliari o conviventi che saltuariamente o abitualmente si prendono cura del cane.

Art. 27 Soppresso (sostituito da art. 11 BIS)

Art. 28 – Smarrimento - Rinvenimento – Affidò

1. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo quanto prima e comunque entro 48 ore dal rinvenimento, al Dipartimento Veterinario dell'ASL, alla Polizia locale o all'UTA affinché siano attivate le necessarie ricerche per ritrovare il proprietario.
2. L'animale ritrovato verrà ospitato per i primi dieci giorni nel canile convenzionato con la ASL di riferimento, che provvederà, in caso di mancanza, all'inserimento del microchip. L'animale verrà successivamente inserito nel canile convenzionato con il Comune.
3. La scomparsa per qualsiasi causa del proprio cane deve essere comunicata entro sette giorni alla Polizia locale o all'UTA o al Dipartimento Veterinario dell'ASL del Comune ove si è verificato l'evento.
4. La notifica del ritrovamento di un cane al proprietario, possessore o detentore, comporta l'obbligo del suo ritiro entro 5 giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento presso il canile.
5. Gli animali non possono essere dati in affidò, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Titolo V – GATTI e Colonie Feline

Art. 29 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto, che riconosce la specifica esigenza della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.).

Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata " Tutor", anche detto/a "tutore di colonie feline".

Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano o no, edificato o no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 30 - Compiti del Dipartimento Veterinario dell'ASL e dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune e il Dipartimento Veterinario dell'ASL provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli, in seguito, nella medesima colonia di provenienza.

La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, dovrà essere effettuata sia dal Dipartimento Veterinario dell'ASL che dalle associazioni di volontariato, che dai Tutor con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 31 - Colonie feline e gatti liberi.

1. Le colonie feline sono considerate dal Comune “patrimonio bioculturale” e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Dipartimento Veterinario dell'ATS e dall'UTA, con la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti sia in merito alle loro condizioni di salute.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, in collaborazione con l'UTA, il Dipartimento Veterinario dell'ATS, l'eventuale Associazione animalista competente ed il/la Tutor di riferimento, esclusivamente per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie.

4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, purché questa venga esercitata nel rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti.

Art. 32 - Cura delle colonie feline da parte dei Tutor

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come Tutor di colonie feline, si adoperano per la corretta cura ed il sostentamento delle colonie feline e altresì del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.

2. I privati e le associazioni di volontariato di cui all'art. 111 della LR 33/2009 che intendono gestire una colonia felina devono darne comunicazione all'UTA, che darà opportuna informazione sui criteri da rispettare per praticare correttamente i propri interventi, promuovendo anche la frequenza di eventuali corsi di formazione.

3. L'accesso dei Tutor a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che, in caso ponga divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i Tutor segnaleranno le problematiche individuate all'UTA ed alle autorità competenti, i quali promuoveranno le azioni necessarie.

4. I Tutor sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene e il decoro del suolo pubblico/privato evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. Deve essere garantita e consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua. E' vivamente consigliato l'uso di cibo secco.

5. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento di cuccie e/o mangiatoie per gatti esclusivamente su autorizzazione dell'UTA.

6. E' proibita la rimozione delle cuccie e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei cittadini.

7. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a

sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali d'affezione. Si evidenzia ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico. Non deve essere quindi operata alcuna forma di criminalizzazione generalizzata nei confronti di chi si occupa, nel rispetto delle corrette regole igieniche, dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali. E' opportuno ricordare che il gatto, anche se ben nutrito, resta il principale antagonista naturale dei topi.

8. I Tutor che, su base volontaria, si occupa dell'accudimento degli animali e dello stato igienico dell'area da loro occupata, denominato referente o tutor di colonia felina, deve essere registrato in anagrafe dal Comune o dall'ATS.

9. I comuni promuovono, anche in collaborazione con le ATS e con le associazioni, corsi di formazione per i volontari che si occupano della cura e del sostentamento dei gatti.

10. La cattura dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per motivi sanitari o per l'allontanamento di cui all'articolo 105, comma 7, della LR 33/2009.

11. Il dipartimento veterinario dell'ATS effettua gli interventi di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertà, con la collaborazione dei comuni, dei referenti di colonia felina o delle associazioni

12. Le trappole destinate alla cattura di gatti devono essere rese riconoscibili secondo modalità definite dal dipartimento veterinario dell'ATS competente. Le trappole non riconoscibili vengono confiscate a cura degli organi preposti alla vigilanza.

13. I gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, contestualmente alla sterilizzazione, devono essere identificati e registrati all'anagrafe a nome del comune competente per territorio e resi riconoscibili mediante apicectomia, ovvero asportazione di un piccolo lembo del padiglione auricolare.

14. Qualora si dovesse installare un cantiere provvisorio su un'area nella quale insiste una colonia felina, il Responsabile dei lavori dovrà preventivamente contattare l'UTA e verificare se esiste in quel luogo una colonia felina registrata. In seguito, in ogni caso prima della installazione di qualsivoglia opera provvisoria, l'Impresa Esecutrice dei lavori, in collaborazione con l'ATS di competenza, il Comune e/o l'UTA, unitamente al Tutor della colonia stessa, provvederà alla rilocalizzazione della colonia in un tempo congruo e dipendente dal numero di gatti presenti ed alla distanza della nuova ubicazione da quella esistente. Solo in seguito alla rilocalizzazione della colonia, ed alla certificazione emessa dall'UTA di assenza di animali, il Responsabile dei lavori potrà procedere con le opere autorizzate. Fare riferimento anche agli artt. 6,7,8,10,11,36 del Regolamento Edilizio del Comune di Mediglia.

Art. 33 – Custodia dei gatti di proprietà - Soppresso (vedi art. 8)

Titolo VI – CANILI E GATTILI

Art. 34 Cessione del proprio cane e/o gatto al Comune

1. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo di un cane, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere al Sindaco, tramite l'UTA, l'autorizzazione a consegnarlo temporaneamente o definitivamente presso il canile rifugio convenzionato con il Comune. Il cane dovrà essere identificato e iscritto all'ACR. Nel caso di una femmina, per poter procedere con la cessione definitiva dovrà anche essere sterilizzato a spese del proprietario cedente.

2. Per analoga situazione concernente un gatto, l'Amministrazione valuterà la possibilità di attivare una convenzione con un gattile, impegnandosi nel frattempo a prendere contatto con Enti o

Associazioni animaliste del territorio per trovare un'adeguata sistemazione all'animale.

3. Nella domanda di cessione dell'animale al Comune, di cui ai commi precedenti, devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione dell'animale e allegati i documenti probatori; il Sindaco si pronuncia sulla domanda al più presto e non oltre 30 giorni, indicando eventualmente la quota di spese di mantenimento a carico del cedente.

4. Nel caso di cessione definitiva, al momento della consegna, il proprietario, possessore o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso, in modo che esso possa essere ceduto a terzi in adozione.

5. In caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino alla proprietà dell'animale, il Comune provvede, a seguito di segnalazione all'UTA, al ricovero di quest'ultimo presso la struttura convenzionata. Le spese di mantenimento saranno carico degli eredi nel caso in cui l'animale faccia parte di un asse ereditario tale da consentire loro l'assunzione in proprio degli oneri, secondo i criteri precisati nel successivo comma 6.

6. Gli oneri relativi al mantenimento di cui sopra saranno determinati, fino all'eventuale adozione dell'animale, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, di comune accordo con l'UTA.

Art. 35 - Adozioni e sterilizzazioni.

1. Qualsiasi struttura convenzionata con il Comune che ospiti cani e gatti dovrà facilitarne il più possibile l'adozione da parte di privati; a tale scopo dette strutture dovranno essere aperte al pubblico tutti i giorni della settimana, comprendendo il sabato e la domenica, per un orario minimo giornaliero di quattro ore. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso delle strutture.

2. Per gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti ritrovati sul territorio comunale, e ospitati presso strutture convenzionate con il Comune, l'UTA adotterà l'apposita modulistica prevista dalla Legge Regionale.

3. La pratica della sterilizzazione di cani di sesso femminile e gatti, sia maschi che femmine, è obbligatoria nei canili convenzionati.

4. Il Comune provvederà alla sterilizzazione di tutti i cani femmina presenti nel canile convenzionato secondo le modalità previste dalla Legge Regionale.

Art. 36 - Rifugi per animali

1. I rifugi per animali (cani, gatti, colombi, conigli etc.) a scopo di custodia, allevamento e/o amatoriali devono rispondere ai requisiti Legge, del presente regolamento, alla L.R. n° 33/2009 e relativo regolamento di attuazione. Nell'ambito del territorio del Comune di Mediglia si applicheranno sempre le normative più favorevoli per gli animali.

2. Le strutture di detenzione per animali di affezione, esclusi i cani per i quali esistono precise prescrizioni di legge rispetto alle distanze dai centri abitati, devono essere ubicate in specifiche aree appositamente strutturate, ad una distanza non inferiore a 10 metri dalle abitazioni confinanti e comunque non all'interno del centro abitato, in private abitazioni e/o condomini.

Titolo VII – CONIGLI, MUSTELIDI E RODITORI

Per le caratteristiche etologiche di queste specie la loro detenzione è sconsigliata.

Art. 37 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

1. Conigli d'affezione.

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie devono essere prive di spigoli e superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è consentito l'uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso ed in ogni caso non inferiore a: per due coniglietti piccoli (nani), la gabbia come minimo dovrebbe essere lunga 150 cm, larga 60 cm e alta altrettanto. Se gli esemplari sono più grossi, allora le dimensioni minime dovranno essere di 185 cm di lunghezza per 90 cm di larghezza e 90 cm di altezza.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 40cm x 60cm, con un'altezza non inferiore a 40 cm per un esemplare. Tale superficie andrà aumentata del 50% per ogni ulteriore coniglio detenuto nella stessa gabbia.

Il pavimento della gabbia non dovrà essere grigliato, bensì continuo di materiale facilmente lavabile.

Ogni gabbia dovrà contenere elementi di arricchimento ambientale ed un riparo chiuso in grado di contenere tutti gli animali detenuti nella gabbia stessa.

Ai conigli in gabbia deve essere garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

2. Furetti.

Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 115 x 67,5 cm, con un'altezza minima di 153 cm fino a due esemplari; per ogni esemplare successivo tali dimensioni dovranno essere aumentate del 30%.

Le scalette interne non dovranno essere fatte in inferriata metallica. Per i furetti rappresentano un pericolo sia per le zampe che per il pene che potrebbero incastrarsi. Le sbarre della gabbia dovranno avere una distanza tra loro inferiore ai 2,5 cm e comunque tale da non lasciar passare la testa dell'animale.

Si raccomanda di verificare sempre che la dimensione della testa sia più grande rispetto alla distanza fra le sbarre. Allo stesso modo, però, occorrerà prestare attenzione al fatto che le sbarre non siano così strette da intrappolare le zampine ed i piedini quando le usano come scaletta. Fratture e distorsioni sono sempre a rischio.

Ai furetti in gabbia deve essere garantito un numero congruo di uscite giornaliere.

3. Piccoli roditori.

a) Criceti e piccoli roditori

Le gabbie o i contenitori di plexiglass per i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 100cm x 60cm, con un'altezza minima di 50 cm, fino a due esemplari, con un incremento del 30% per ogni ulteriore roditore.

Il pavimento della gabbia non dovrà essere grigliato, bensì continuo di materiale facilmente lavabile.

Ogni gabbia dovrà contenere elementi di arricchimento ambientale ed un riparo chiuso in grado di contenere tutti gli animali detenuti nella gabbia stessa.

b) Per le cavie, le dimensioni minime della gabbia dovranno essere:

80×90 cm – per un porcellino

80×130 cm – per due porcellini

80×160 cm – per tre porcellini

80x 200 cm – per quattro porcellini

Altezza minima della gabbia cm 50.

Il pavimento della gabbia non dovrà essere grigliato, bensì continuo di materiale facilmente lavabile.

Ogni gabbia dovrà contenere elementi di arricchimento ambientale ed un riparo chiuso in grado di

contenere tutti gli animali detenuti nella gabbia stessa.

c) Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale una dimensione minima pari a

- Per un solo soggetto: 150 cm x 100 cm, altezza minima 150 cm;
- Per una coppia raddoppiare le misure di almeno un lato della base;

Nella fattispecie:

150 x 100 cm, h 150 cm - uno scoiattolo

150 x 200 cm, h 150 cm - due scoiattoli

300 x 200 cm, h 180 cm - tre scoiattoli

Per ogni elemento in più aumentare le dimensioni della base e dell'altezza del 30% per ogni scoiattolo aggiunto.

La distanza tra le sbarre non deve essere superiore a 1,2cm.

La gabbia dovrà contenere al suo interno dei rami sui quali il roditore si possa arrampicare, vari arricchimenti ambientali, come ad esempio una ruota girevole, ed una tana dove, durante la notte, lo scoiattolo si possa ritirare per riposare.

La tana, per un soggetto, dovrà avere le seguenti dimensioni minime: 15 cm x 20 cm, altezza 20 cm. Per più di un esemplare tale dimensione dovrà essere aumentata del 50% per ogni elemento aggiunto.

Titolo VIII – VOLATILI

Art. 38 - Indicazioni e prescrizioni generali

Prima di acquistare dei volatili, è necessario documentarsi sulle esigenze della specie che si intende detenere, al fine di garantire un'esistenza consona alla loro natura e caratteristiche etologiche, malgrado la cattività e l'impossibilità del volo.

I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti per lo meno in coppia.

Per i volatili detenuti in gabbia, le stesche non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre accessibili, puliti e riforniti.

I pappagalli vanno detenuti esclusivamente in voliere con altri pappagalli provenienti dagli stessi territori d'origine e, comunque, solo esemplari compatibili fra loro.

Sono da preferire animali della stessa specie o sottospecie e di sesso opposto. Si deve in ogni caso avere cura di costituire gruppi di animali per i quali la convivenza non sia fonte di stress.

Nelle voliere/gabbie non vanno usati posatoi di plastica, ma di legno naturale non trattato e dovranno essere di diametri differenti e adeguati alle dimensioni dell'animale (indispensabile per evitare patologie alle zampe).

Le gabbie dovranno anche essere dotate di attrezzature per il passatempo degli animali.

Il tipo e la composizione degli alimenti per pappagalli o altre specie devono corrispondere alle abitudini alimentari delle specie stesse, con apporto vitaminico, se necessario.

Le informazioni per una corretta detenzione dovranno essere basate sulle attuali conoscenze scientifiche.

È obbligatorio fornire loro vaschette per consentire il lavaggio delle zampe e del piumaggio.

Abbeveratoi e vaschette per il mangime dovranno essere pari al numero degli individui presenti nella gabbia. Le regole descritte, esclusi i posatoi valgono anche per i piccoli passeriformi.

Le specie di pappagalli di grandi dimensioni devono essere inseriti nella lista CITES e, di conseguenza, essere provvisti di adeguata documentazione. Dovranno essere detenuti in grandi voliere o liberi in area protetta e senza catene.

I Cardellini sono passeriformi protetti ed è vietata la detenzione.

Gli allevatori, anche amatoriali, sono obbligati ad apporre ad ogni animale un anellino, regolarmente registrato e a norma di legge, alla base della zampa che ne attesti la provenienza.

In caso di dubbi sulla veridicità degli anellini e/o provenienza, è necessario intervenire con le Guardie venatorie, i Carabinieri Forestali o le Guardie zoofile.

Art. 38bis - Detenzione di volatili.

Il presente regolamento mira ad ottenere una migliore qualità della vita degli uccelli destinati a trascorrere la loro esistenza in gabbie, garantendo almeno una minima possibilità di effettuare piccoli voli.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, nel successivo Artico 39 del presente Regolamento sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie. In generale la dimensione della lunghezza e dell'altezza della gabbia deve essere pari alla misura dell'apertura alare dell'animale più grosso, moltiplicata per 6/8 volte. La gabbia potrà ospitare non più di tre uccelli.

Oltre i tre esemplari detenuti, per ogni volatile aggiunto la voliera andrà aumentata del 30% di volume. Per la verifica delle dimensioni delle gabbie da utilizzare per le specie più comuni (e similari in

dimensioni e caratteristiche) e per le norme comportamentali da adottare nei confronti per le specie consentite dalle leggi vigenti in materia, si fa riferimento al successivo Artico 39 del presente Regolamento.





2. E' severamente vietata la riproduzione degli animali a fini commerciali da parte dei privati.
3. E' vietato inoltre:
 - a) Utilizzare voliere di forma rotonda, e di dimensioni inferiori rispetto alle linee guida del regolamento.
 - b) Detenere i volatili in vetrina.
 - c) Detenere uccelli su balconi/terrazzi completamente esposti alle intemperie o al sole diretto. Se detenuti all'aperto dovrà essere garantito loro un riparo/rifugio, per la protezione contro correnti d'aria e/o predatori.
 - d) Tagliare la coda e le ali degli uccelli, se non per ragioni esclusivamente mediche. In caso di intervento medico veterinario sarà necessario un referto che dimostri alle autorità competenti, in caso di controllo, la necessità del taglio. In caso di cessione dell'uccello ad un nuovo proprietario, dovrà essere consegnato anche il predetto referto veterinario.
 - e) Tenere uccelli nei bar o in luoghi affollati.
 - f) Liberare in natura gli uccelli nati in cattività.
 - g) Detenere gli uccelli legati al trespolo o legati con catenelle
 - h) Detenere i Cardellini.
 - i) Detenere uccelli consentiti, privi di anelli identificativi.
 - j) E' vietato installare, in presenza di insediamenti di nidi di uccelli , le strisce ed i nastri incollanti o vischio per la cattura degli insetti e/o dei topi.
4. Al fine di evitare gravi danni o eventi mortali che potrebbero subire gli uccelli da impatti su vetrate, è fatto d'obbligo, su tutto il territorio comunale, di apporre sagome e o disegni fino a ricoprire il 70% delle superfici delle vetrate trasparenti degli edifici con facciate rivestite in vetro. Particolare attenzione deve essere prestata per gli edifici posti nelle vicinanze delle oasi e dei parchi. Le reti perimetrali delle strutture sportive (es. campi da calcio) devono obbligatoriamente essere dotate di dissuasori simili a sfere o nastri in modo da rendere visibile la rete ed evitare l'intrappolamento di uccelli di grande dimensioni come anatidi, rapaci e cicogne.

Art. 39 - Dimensioni delle gabbie

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate in questo articolo le dimensioni minime che devono avere le gabbie per le specie più comuni tenute come animale da compagnia.

1. Per i volatili delle specie non riportate nella tabella sottostante, ma ad esse assimilabili per dimensioni e caratteristiche, la larghezza e l'altezza della gabbia devono essere pari alla misura dell'apertura alare dell'animale più grosso, moltiplicata per 6/8 volte ed in ogni caso non inferiore a: Altezza 120cm; Larghezza 70cm; Profondità 90cm. Una gabbia non potrà ospitare più di tre uccelli.
2. Le dimensioni delle gabbie per le specie riportate nella tabella sottostante, o ad esse assimilabili, dovranno essere:

SPECIE	PESO (g)	APERTURA ALARE (cm)	DIMENSIONI MINIME GABBIA (cm)
--------	-------------	---------------------------	-------------------------------------

Parrocchetto dal collare		130	42-48	Per un esemplare: Altezza:100cm Larghezza:50cm Profondità:70cm Per due esemplari: Altezza:120cm Larghezza:70cm Profondità:90cm
Inseparabile (in diverse colorazioni)		40-60	9-12	Per due esemplari: Altezza:90cm Larghezza:40cm Profondità:60cm
Calopsita		70-120	30-35	Per un esemplare: Altezza:80cm Larghezza:50cm Profondità:50cm Per due esemplari: Altezza:100cm Larghezza:50cm Profondità:70cm
Canarino e Diamantini e simili		8-40	20-23	Per un esemplare: Altezza:60cm Larghezza:100cm Profondità:50cm Per due esemplari: Altezza:60cm Larghezza:100cm Profondità:50cm

Per poter detenere più di tre soggetti all'interno della stessa voliera, questa dovrà essere dimensionata partendo dalle seguenti misure minime: Altezza 120cm; Larghezza 70cm; Profondità 90cm, aumentate del 30% per ciascun soggetto in più.

Nel caso di volatili di medie dimensioni, occorrerà applicare il principio generale di dimensionamento ottenuto attraverso la moltiplicazione della apertura alare minima misurata per 6/8 volte.

Ad esempio, se per la specie oggetto la misura alare indicata è di 30/40 cm, si dovrà moltiplicare 30 (minima apertura alare) almeno per 6 volte. Il risultato ottenuto (180 cm) indicherà la larghezza e l'altezza minima della voliera. La profondità minima dovrà essere non inferiore ai 2/3 della larghezza, nel caso dell'esempio riportato dovrà quindi essere maggiore o uguale a 120 cm.

Le disposizioni, di cui al presente articolo, non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto per il ricovero presso cliniche veterinarie.

Art. 40 - Protezione dei nidi

1. E' vietato danneggiare o distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, salvo per lavori edili autorizzati purché eseguiti in tempi diversi dalla stagione riproduttiva. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario e/o il responsabile dell'impresa, all'atto di richiesta delle autorizzazioni all'ufficio comunale competente, dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all'UTA. Gli interventi autorizzati prevedono la compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

2. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità, in cui il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all'UTA.

3. In caso di caduta accidentale di un nido durante la stagione invernale, è consigliabile posizionare un nuovo nido artificiale nello stesso punto del nido originale.

4. Per evitare la caduta del guano, è possibile porre un ripiano ad una distanza di circa 50 cm al di sotto del nido così che il guano si depositi su questo.

Nel caso di lavori edili che interessano la facciata dell'immobile, si consiglia di utilizzare sotto i cornicioni degli edifici, per una fascia di almeno 50 cm, intonaco rugoso per agevolare la costruzione dei nidi di rondini e balestrucci.

Art. 40bis - Colombi

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati, a cura dei proprietari o dei responsabili dei luoghi in oggetto, i seguenti interventi:

- a) pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
- b) interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.

In caso di eccessiva proliferazione della popolazione di colombi, andranno adottati metodi di controllo incruenti (per esempio somministrazione di mangime medicato) per contenerne la riproduzione.

Ogni intervento dovrà essere comunicato all'UTA e rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.

Art. 40ter - Rondini, Rondoni, Topino e Balestruccio

Il Comune di Mediglia tutela tutte le specie di uccelli ed in particolare modo le Rondini, il Rondone, il Topino ed il Balestruccio.

1. E' severamente vietato distruggere i nidi, raccogliere le uova ed i piccoli su tutto il territorio. Chiunque ha l'obbligo di tutelare e proteggere le fasi di costruzione dei nidi. La tutela dei nidi è estesa anche al periodo migratorio (autunno-inverno), in quanto le rondini e i balestrucci, tornando a nidificare, utilizzando gli stessi nidi per più anni di seguito.

Al fine di tutelare i nidi è necessario mantenere una distanza minima di rispetto di m 2 sia sotto che accanto al nido occupato, senza allocarvi e/o depositarvi materiali e/o macchinari che potrebbero costituire rifugio per predatori e/o facilitarne l'accesso al nido.

È vietato porre davanti a nidi di rondini e rondoni punzoni metallici o di plastica che ostacolino il naturale avvicinamento al nido.

2. In caso di ristrutturazioni edilizie che avvengono in un periodo non compreso tra il 15 Febbraio ed il 15 Settembre, dovrà essere inoltrata agli uffici dell'Edilizia Privata, oltre alla documentazione

standard, anche una relazione tecnica che riporti il numero dei nidi presenti nel sito, oggetto di intervento edilizio e le modalità di salvaguardia che si intendono adottare. Tale documentazione andrà anche consegnata all'UTA.

3. Solo ed esclusivamente nei casi in cui tale salvaguardia non fosse possibile, dovranno essere collocati, in sostituzione dei nidi presenti, altrettanti nidi artificiali adeguati, previa esecuzione di sopralluogo congiunto da parte del Comune e dell'UTA.

4. Le ristrutturazioni edilizie eseguite su immobili con presenza di nidi, nei periodi compresi tra il 15 Febbraio ed il 15 Settembre che comportano la rimozione dei nidi, che vanno obbligatoriamente eseguite in quel periodo, saranno consentite solo se saranno lasciate aperte le vie di fuga e di ingresso nei punti dove sono presenti i nidi degli uccelli, fino alla fine di involo dei nuovi nati. La prosecuzione degli interventi edilizi, nelle aree dove sono presenti i nidi, potrà avvenire dopo il 15 settembre. In sostituzione dei nidi naturali, dovranno essere collocati nidi artificiali adeguati alla specie.

5. Particolare attenzione deve essere posta anche nel corso delle pratiche agricole con un uso oculato ed attento dei prodotti chimici.

Titolo IX - ANIMALI ACQUATICI

Art. 41 - Ittiofauna.

1. E' fatto divieto nelle attività commerciali e negli esercizi di ristorazione di:
 - a) lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - b) porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - c) detenere per qualsiasi motivo l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, che sia posta o meno sopra il ghiaccio e/o in impianto refrigerativo, ad esclusione dei molluschi.
 - d) Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare).
 - procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio dove detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al successivo Articolo 43 fino al momento della soppressione e successiva somministrazione al consumatore finale;

Art. 42 - Detenzione di specie animali acquatiche.

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.

Art. 43 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a tre litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati. Ad esempio per tre pesci ospitati nell'acquario dovremo calcolare la lunghezza totale (sommando le lunghezze dei tre pesci) e moltiplicarla per tre. Se la L totale dei tre pesci è pari a 17 cm, la vasca dovrà contenere $17 \text{ cm} \times 3 \text{ litri} = 51 \text{ litri}$ di acqua.

2. E' vietato detenere in un acquario specie tra loro incompatibili per caratteristiche etologiche e/o di ambiente di vita.
3. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle caratteristiche delle specie ospitate.

Art. 44 - Tartarughe acquatiche e di terra.

1. E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine non autoctona e/o terestre di inviare comunicazione di possesso all'UTA.
2. Le tartarughe terrestri o testudo mediterranee (*T. hermanni*, *T. graeca* e *T. marginata*), sono sottoposte alla regolamentazione CITES che andrà allegata alla comunicazione di possesso inviata all'UTA.
3. E' fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente. Eventuali cessioni devono essere comunicate all' UTA.

Art. 44 bis – Crostacei

1. Ai fini del presente articolo, per crostacei si intendono aragoste, astici, granseole, granciporri.
2. Il comune di Mediglia impone alle attività commerciali che i crostacei destinati all'alimentazione umana debbano essere uccisi prima della loro cottura, al fine di minimizzarne la sofferenza.

A tal proposito si

3. I crostacei dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento e in ogni caso non devono mai avere una capienza inferiore a trenta (100) litri d'acqua. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate. Sono altresì vietati acquari di forma sferica.

4. E' fatto divieto tenere le chele legate ai crostacei. La legatura delle chele, oltre a determinare atrofia muscolare e inibizione dell'alimentazione se naturale, causa la ben più importante interferenza con i comportamenti di minaccia/difesa, in particolare se il colore della banda elastica è tale da alterare l'efficacia dei segnali di comunicazione visiva intra ed interspecie. L'applicazione della banda in animali freschi di muta può distorcere e indebolire le chele. L'occasionale liberazione della chela in singoli animali può provocare gravi danni da aggressione ad altri animali legati presenti nel vivaio.

5. I crostacei, come i pesci, patiscono gli stress al di là del campo di regolazione omeostatico, pertanto, la manipolazione e lo stoccaggio di questi animali durante la fase di commercializzazione sono pratiche che devono rispettare in modo rigoroso i requisiti minimi di benessere di seguito riportati e argomentati.

- Gli astici e le aragoste vive di provenienza mediterranea vanno tenute in vasca con temperatura dell'acqua in un range che va dai 4°C ai 24°C

- E' fatto obbligo di procedere con la soppressione del crostaceo nel momento in cui viene prelevato dalla vasca.

- E' fatto divieto l'esposizione degli animali alla luce diretta ed intensa, essendo tale condizione generatrice di stress che riduce, inoltre, i tassi di sopravvivenza.

- Il tempo di digiuno a cui possono essere sottoposti gli animali senza comprometterne il benessere è influenzato dalla stagione, dal sesso, dallo stato sanitario degli animali e soprattutto dalla

temperatura alla quale vengono mantenuti. In una condizione di rispetto del termopreferendum, il digiuno può essere mantenuto fino ad un massimo di 3 giorni.

- Le condizioni di stoccaggio e trasporto degli animali devono essere monitorate costantemente attraverso apparecchiature che controllino temperatura, umidità e salinità al fine di mantenere le condizioni ideali.

- Gli animali devono essere controllati clinicamente da personale formato, al fine di individuare e rimuovere per la pronta soppressione, previo anestesia, animali deboli, danneggiati e l'allontanamento di quelli morti.

- E' fatto obbligo di procedere con l'anestesia dei crostacei prima della loro uccisione.

- Le pratiche anestetiche ammesse sono:

- a. il raffreddamento ambientale (ovvero dell'aria per animali tenuti al di fuori dell'acqua); L'aria deve raggiungere lentamente una temperatura di 6°C. Tale temperatura induce torpore e rallentamento metabolico, nonché riduzione dell'attività degli animali e dell'aggressività. Le basse temperature vanno raggiunte lentamente ed omogeneamente e mantenute senza sbalzi.

- b. Un'altra pratica anestetica è quella che prevede l'utilizzo dell'elettricità con i seguenti parametri: 240 V, 50Hz, 1 secondo.

- La soppressione dei soggetti deboli o danneggiati deve avvenire esclusivamente su animali anestetizzati mediante freddo attraverso l'infissione del coltello tra gli occhi (vedi Fig. 1,2,3 sottostanti).

Figura 1: punto di reperi del ganglio cerebrale.





Figura 2: corretta manualità per provocare una immediata morte dell'animale.



Figura 3: corretta manualità per provocare una immediata morte dell'animale (dall'alto).



- L'uccisione degli animali dovrebbe essere eseguita da personale formato, meglio se all'atto della vendita al consumatore finale da parte del dettagliante, o in subordine, sarebbe opportuno informare il consumatore attraverso pieghevoli o brochures dedicate affinché utilizzi tecniche di comprovata efficacia che tutelino il benessere dell'animale.

6. E' vietato l'esposizione ed il posizionamento degli animali morti sul ghiaccio, anche con ghiaccio avvolto in sacchetti a tenuta. Tale metodo di stoccaggio, è assolutamente inappropriato in quanto il contatto diretto con il ghiaccio determina asimmetria della perfrigerazione.

Titolo X – EQUIDI

Art. 45 - Equidi.

1. Principi generali

Questo articolo si applica alle seguenti specie: cavalli, pony, asini, muli, bardotti e fornisce i criteri essenziali per la corretta gestione degli equidi, secondo la buona prassi e comportamenti etici, a tutela della salute e del benessere degli stessi.

Agli equidi vanno riconosciute importanti funzioni sociali, formative, sportive, agonistiche, ludiche e terapeutiche e chi, a qualsiasi titolo, li detiene ne accetta i doveri di cura e custodia assumendone la piena responsabilità.

Il proprietario e colui che detiene l'equide a qualsiasi titolo (detentore) sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

L'operato di tutti coloro che si occupano di equidi a qualsiasi titolo deve essere orientato allo sviluppo dell'eccellenza delle attività e delle professionalità coinvolte, anche attraverso il parametro essenziale della tutela del benessere degli animali.

Questo regolamento, in ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nel Codice per la Tutela e la Gestione degli Equidi, fissa i parametri di qualità che costituiscono i "livelli essenziali di benessere per l'animale" che devono essere garantiti in termini di civiltà e rispetto delle norme di legge contro il maltrattamento.

2. Detenzione degli equidi

Il proprietario e il detentore devono considerare le esigenze etologiche e fisiologiche dell'equide provvedendo al suo benessere, alla sua idonea sistemazione, fornendo alimentazione, movimento e cure. Gli equidi devono essere accuditi da persone in possesso di adeguate capacità e competenze in qualsiasi contesto; nell'ambito di attività economiche, nell'allevamento e nelle scuderie deve essere previsto personale in numero sufficiente ad una corretta conduzione dei soggetti detenuti. Deve essere altresì assicurata l'ispezione e la cura degli animali a intervalli adeguati e non meno di una volta al giorno al fine di provvedere ai loro bisogni essenziali.

Devono essere evitate pratiche di allevamento, addestramento e utilizzo che causino agli animali sofferenze o lesioni, che li pongano stato d'ansietà o ne ledano la dignità.

L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle conoscenze scientifiche di medicina veterinaria, rispondono alle esigenze specifiche della specie.

a) Alimentazione e stato di nutrizione

La corretta alimentazione è fondamentale per mantenere l'equide nelle condizioni ottimali, deve essere di qualità adeguata e in quantità sufficiente e va predisposta in considerazione alle caratteristiche di specie, di razza e in relazione al fabbisogno metabolico.

Gli equidi sono erbivori che vanno alimentati con moderate quantità di cibo somministrato più volte al giorno e riforniti in modo permanente di acqua.

Nella razione alimentare vanno assicurate le giuste proporzioni tra gli alimenti (erba, fieno, fieno insilato, mangimi, ecc.) in base alle esigenze della specie, a quelle fisiologiche e all'attività svolta, anche al fine di evitare l'insorgere di eventuali patologie.

I foraggi e i mangimi devono essere di buona qualità e correttamente conservati.

Un buon pascolo può assicurare un importante apporto di fibre e di minerali, ma in caso di scarsità di erba è necessario integrare la dieta dell'equide.

Mangime e foraggio ammuffito o stantio non possono essere somministrati.

Gli equidi non possono essere sottoposti a lavori intensi subito dopo la somministrazione di cibo.

Le attrezzature per la somministrazione di alimenti e di acqua vanno progettate, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e non devono potenzialmente rappresentare per gli animali motivo di difficoltà gestionale o causa di lesioni.

Nel caso di equidi nutriti in gruppo le mangiatoie devono essere tali da garantire la possibilità di alimentazione per ciascun animale e ridurre al minimo i rischi di conflitto o competizione.

Il peso e lo stato di nutrizione di ogni equide vanno regolarmente monitorati al fine di individuare tempestivamente cali ponderali quali indicatori di malessere o patologia.

Qualunque variazione nella dieta, sia per qualità o quantità, deve avvenire in modo graduale, anche al fine di evitare eventuali patologie correlate.

Di seguito sono allegate delle tabelle indicative per la valutazione dello stato nutrizionale degli equidi.

Gli equidi necessitano quotidianamente di una elevata quantità di acqua che varia a seconda del singolo soggetto, dell'attività e della temperatura esterna; devono pertanto avere una costante disponibilità di acqua fresca, pulita, priva di residui e sostanze estranee che ne alterino sapore ed odore.


Anche nel caso di equidi detenuti all'aperto l'accesso alle fonti di acqua deve essere agevole e l'acqua deve essere in quantità e di qualità adeguata.

Gli abbeveratoi e i contenitori di acqua vanno puliti con regolarità. Nel caso di equidi scuderizzati l'erogatore automatico di acqua va previsto in ogni box.

Indicatori per valutare la condizione corporea di un asino

1. sottopeso, cachettico
1. moderatamente magro
2. ideale
3. grasso
4. obeso

I depositi di adipe possono essere distribuiti in modo difforme specialmente sul collo e nei posteriori. Alcuni depositi di adipe resistente possono essere conservati nell'evenienza di perdita ponderale e/o possono calcificarsi (indurimento). La valutazione può essere difficile nel caso di asini anziani in ragione della loro mancanza di massa muscolare e di tono che dà l'apparenza di magrezza dorsale con area ventrale della regione addominale pendente benché la condizione d'insieme può essere moderata.



Legenda

	COLLO/SPALLE	GARRESE	COSTOLE / ADDOME	SCHIENA/ LOMBI	QUARTI POSTERIORI
1. sottopeso, cachettico	Collo sottile con strutture ossee facilmente apprezzabili. Il collo si inserisce nella spalla in modo brusco. Strutture ossee della spalla facilmente apprezzabili, spigolose	Linea dorsale del garrese prominente e facilmente apprezzabile	Le costole possono essere visibili a distanza e facilmente apprezzabili. Addome retratto.	Linea dorsale prominente e processi trasversali facilmente apprezzabili	Articolazioni e delle anche visibili e facilmente apprezzabili (garretto e ileo ed ischio). marcata atrofia muscolare. Può esservi cavità sotto la coda
2. moderatamente magro	Lieve sviluppo muscolare sulle strutture ossee. Piccolo gradino nell'inserzione e del collo sulla spalla	Linea del garrese leggermente ricoperta. I processi spinosi sono apprezzabili ma non prominenti.	Costole non visibili ma facilmente apprezzabili	Processi spinosi in area dorsale e trasversali apprezzabili con lieve pressione. Lieve sviluppo muscolare su entrambi i lati della linea mediana	Scarsa trofia muscolare nel treno posteriore, ossa iliaco e ischio apprezzabili facilmente
3. ideale	Buon sviluppo muscolare, le ossa sono apprezzabili sotto un leggero strato muscolare/adiposo. Il collo si inserisce in modo fluido sulla spalla che appare rotondeggiante	Buona copertura di muscolo/adiposo sui processi spinosi dorsali, il garrese si inserisce uniformemente nella schiena	Costole ricoperte da un sottile strato adiposo/muscolare, le costole possono essere apprezzate con una leggera pressione. Addome solido con un buon tono muscolare e profilo piatto.	Non sono apprezzabili i processi spinosi in area dorsale e trasversali. E' buono lo sviluppo muscolare su entrambi i lati della linea mediana	Buona trofia muscolare del treno posteriore, ossa iliaco e ischio rotondeggianti in apparenza, possono essere apprezzabili con una lieve pressione.
4. grasso	Collo spesso, accumulo adiposo sotto la criniera duro, spalla coperta da uno strato adiposo uniforme	Ampio garrese, le ossa possono essere apprezzate tramite una pressione decisa.	Costole in area dorsale apprezzabili solo tramite una pressione decisa, costole dell'area ventrale possono essere apprezzate più facilmente. Accumulo adiposo in area addominale.	solo tramite una pressione decisa possono essere apprezzati i processi spinosi in area dorsale e trasversali. Leggera piega lungo la linea mediana	Treno posteriore rotondeggiante, le ossa possono essere apprezzate solo tramite una pressione decisa. Depositi adiposi uniformemente distribuiti


<p>5. obeso</p>	<p>Collo spesso, prominente accumulo adiposo sotto la criniera che può ripiegarsi su un lato. Spalla rotondeggiante e prominente di grasso.</p>	<p>Garrese ampio, ossa non più palpabili</p>	<p>Ampi depositi di grasso spesso difformi coprono le aree dorsale e anche ventrale delle costole. Costole non palpabili. Addome pendente in larghezza e verso il basso</p>	<p>Ampia schiena, non è possibile palpare i processi spinosi o trasversi. Profonda piega lungo la linea mediana con depositi adiposi prominenti su entrambi i lati.</p>	<p>Non sono palpabili le ossa iliaco e ischio, depositi adiposi possono pendere su ambedue i lati dell'attaccatura della coda, l'adipe è spesso difforme e prominente.</p>
------------------------	---	--	---	---	--

Indicatori per valutare la condizione corporea di un cavallo

1. sottopeso, cachettico
2. molto magro
3. magro
4. in forma
5. grasso
6. obeso




1. SOTTOPESO



2. MOLTO MAGRO



3. MAGRO



4. IN FORMA



5. GRASSO



6. OBESO

Legenda

	PELVI	SCHIENA E COSTOLE	COLLO
1. sottopeso, cachettico	Spigoloso, pelle tesa. Posteriore molto incavato. Profonda cavità sotto la coda.	Pelle tesa sulle costole. Linea dorsale acuta e molto prominente.	Collo da pecora pronunciato Stretto e debole alla base.
2. molto magro	Pelvi e groppa prominenti. Posteriore incavato ma la pelle non è tesa. Profonda cavità sotto la coda.	Costole facilmente visibili. Linea dorsale prominente con pelle infossata su entrambi i lati.	Collo da pecora, base stretta e debole.
3. magro	Posteriore piatto su entrambi i lati della linea dorsale. Groppa ben definita, qualche carnosità.	Costole appena visibili. La linea dorsale è coperta ma le singole vertebre possono essere apprezzate.	Sottile ma solido.
4. in forma	Carnose e rotondeggianti. Non c'è formazione di pliche. Pelvi facilmente apprezzabili.	Costole appena ricoperte e facilmente apprezzabili. Non c'è formazione di pliche lungo la schiena. La linea dorsale è ben coperta ma le singole vertebre possono essere apprezzate	Non c'è accumulo adiposo sotto la criniera (eccetto che per gli stalloni), collo solido
5. grasso	Pliche alla radice della coda. Pelvi coperte di grasso, occorre premere notevolmente per apprezzarle.	Costole ben ricoperte - occorre premere per apprezzarle	Leggero accumulo adiposo sotto la criniera. Collo ampio e solido.
6. obeso	Marcata pliche alla base della coda. Pelle distesa. Pelvi coperte, non possono essere apprezzate.	Costole nascoste, non possono essere apprezzate. Marcata formazione di pliche lungo la schiena. Schiena ampia e piatta.	Marcato accumulo adiposo sotto la criniera molto ampio e solido. Plica di adipe.

3. Gestione e cura

Il proprietario e il detentore sono tenuti a verificare la salute e il benessere dell'equide nonché lo stato e l'efficienza delle strutture, delle attrezzature e degli impianti, sia automatici che meccanici, e ad ispezionare gli stessi almeno una volta al giorno.

Qualora si rilevino difetti di funzionamento si deve provvedere prontamente alla loro riparazione e nel frattempo approntare adeguate misure per salvaguardare la salute e il benessere dell'animale. Le attrezzature e i diversi accessori devono essere posizionati in modo da non provocare lesioni agli equidi e, se accessibili, devono essere privi di asperità o spigoli appuntiti o taglienti.

Il proprietario e il detentore devono assicurare adeguate cure agli animali malati o feriti, ricorrendo all'intervento del medico veterinario quando necessario e sono responsabili dell'attuazione delle cure sanitarie e dei trattamenti prescritti.

L'utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari deve avvenire conformemente alle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modificazioni e integrazioni (G.U. Serie 21 Generale n. 121 del 26 maggio 2006).

Il proprietario e il detentore devono provvedere a:

- a) assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi;
- b) assicurare un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell'animale;
- c) consentire all'equide un regolare esercizio fisico;
- d) adottare le precauzioni necessarie per evitare la fuga.

Gli equidi sono animali che in natura vivono in branco e preferibilmente in gruppi sociali.

Dovrebbero poter socializzare con membri della loro stessa specie ma, ove ciò non sia possibile, altri animali possono essere impiegati per dar loro compagnia. Nella formazione di nuovi gruppi occorre prestare attenzione alla compatibilità dei diversi componenti ed è indispensabile separare i soggetti incompatibili.

Va garantita la libertà di movimento propria dell'animale che non deve essere limitata in modo tale da causare all'equide inutili sofferenze o lesioni.

Qualora gli equidi siano custoditi all'interno di un box va prevista la fruizione quotidiana di un paddock compatibile con le caratteristiche morfologiche e della razza nonché la possibilità di regolare esercizio fisico.

La scuderizzazione permanente in posta risulta inadeguata ed è pertanto consigliabile che gli equidi siano scuderizzati in box. Gli equidi, ad esclusione di quelli detenuti all'aperto, vanno puliti e strigliati regolarmente e si deve inoltre provvedere alla regolare cura e pareggio dei piedi.

3. Impianti per la detenzione degli equidi

Gli impianti per la detenzione degli equidi devono coniugare le vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, prevenzione e sicurezza con le esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere degli equidi.

Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione o che direttamente o indirettamente vengono a contatto con gli equidi, devono essere tali da minimizzare i rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.

a) Requisiti essenziali per gli impianti di scuderizzazione permanenti

Per strutture permanenti si intendono le strutture fisse ove sono ricoverati equidi per qualsivoglia attività.

Le aree di scuderizzazione vanno realizzate ed attrezzate in modo da consentire la permanenza degli equidi e lo svolgimento delle attività con gli equidi in condizione di sicurezza ed igiene sia per gli animali che per gli utenti.

- Spazi per la stabulazione dei cavalli

Le strutture vanno realizzate con materiali idonei tali da resistere e proteggere gli animali dagli eventi atmosferici nonché garantire un adeguato isolamento termico.

Le pareti devono avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore e comunque almeno fino ad un'altezza di m 1,20.

Nel caso in cui non sia prevista una parete piena al di sopra di m 1,20, le eventuali pareti grigliate o con sbarre devono essere concepite in modo tale da non consentire il passaggio dell'arto del cavallo.

Le pareti dovranno essere impermeabili, lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili.

- Pavimentazione

Tutte le pavimentazioni calpestabili destinate ai cavalli devono essere non sdruciolevoli, con una pendenza moderata e tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia delle superfici.

- Porte di accesso

Le porte di accesso dovrebbero essere di altezza non inferiore a m 3,00, di dimensioni non inferiori a m 1.20 di larghezza e provviste di una porta inferiore e di una porta superiore, con spigoli stondati; la porta inferiore dovrebbe avere un'altezza da consentire al cavallo o al pony di guardare agevolmente all'esterno.

Le porte dovranno aprirsi o scorrere all'esterno ed essere provviste di meccanismi per assicurare la chiusura ma tali da garantire un'apertura veloce in caso di evacuazione degli animali per emergenza.

Non è opportuno predisporre file parallele di box in numero superiore a dieci. In caso di file di numero superiore sarà necessario interrompere la successione e prevedere vie di fuga tra i blocchi di box.

È consigliabile che ogni box garantisca l'affaccio verso l'esterno del cavallo con finestra dotata di sportello di chiusura.

- Copertura

Il tetto deve garantire un'idonea protezione e coibentazione ed essere posto ad un'altezza tale da permettere adeguata ventilazione e comunque non inferiore a m 3,00.

Oltre a quanto previsto al precedente Titolo III, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

		BOX	POSTA
Equidi da corsa		3 m. x 3.5 m.	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrici	3 m. x 3.5 m.	
	Fattrice + puledro	5 m. x 4 m.	
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande (equidi "pesanti" o da traino)	3 m. x 3.5 m.	2.20 m . x 3.5 m.
	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	2.5 m. x 3 m.	1.8 m. x 3 m.

- E' fatto assoluto divieto custodire i cavalli sempre legati in posta.
- Qualora gli equidi siano tenuti durante il giorno esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo per il ricovero notturno o durante le intemperie.
- La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune su parere dell'UTA, in seguito a motivata richiesta.
- E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli

zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

- Gli equidi tenuti nei box dovranno avere, nel corso di tutta la giornata, la possibilità di accedere all'esterno o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera.
- Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche animali anziani, malati o indeboliti.
- Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
- Requisiti dei campi, delle piste e delle aree di gara

Le caratteristiche dei campi, delle piste e delle aree di gara sono indicate nell'ambito dei regolamenti e normative degli enti tecnico-sportivi di riferimento, ossia il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali (M.I.PAAF) per le attività ippiche e la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) per le attività equestri.

4. Manifestazioni con equidi al di fuori degli impianti

Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, devono garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere per i fantini e per gli equidi, in conformità con l'ordinanza ministeriale del 21 luglio 2011 e s.s. m.m. "concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati".

Le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso sulla base delle specifiche competenze, ivi inclusi gli Enti di promozione sportiva, che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla succitata ordinanza del 21 luglio 2011, sono escluse dal campo di applicazione della stessa.

Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:

- a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
- b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali in caso di caduta, nonché da garantire la sicurezza delle persone che assistono;
- c) il Dipartimento Veterinario dell'ASL verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali;
- d) siano rispettate tutte le normative di sicurezza previste per i concorsi ippici/equestri in genere, sia che le gare si svolgano all'aperto sia in luoghi coperti anche mobili;
- e) sia assicurato il servizio di veterinario permanente e di maniscalco;
- f) sia predisposto un numero adeguato di box per le emergenze;
- g) sia garantita l'acqua corrente;
- h) sia predisposto il servizio di sgombero dei rifiuti;
- i) sia vietato il transito e/o la sosta di veicoli estranei alla manifestazione nelle immediate vicinanze dei passaggi e dei luoghi di cura degli equidi;
- l) siano predisposti - durante le gare oltre il giorno - ricoveri in box protetti e custoditi (completi degli appositi giacigli) in numero adeguato ai cavalli iscritti.

5. Bardatura e finimenti

La bardatura e i finimenti dovrebbero essere adatti allo scopo, ovvero commisurati ai bisogni e al tipo di lavoro dell'equide nonché alla competenza del cavaliere.

Devono essere adeguati nella misura, tenuti in ordine e regolarmente puliti in modo da assicurare la

comodità, la sicurezza e l'efficacia.

E' vietato l'uso di bardature e finimenti tale da causare lesioni o sofferenze all'animale. Fasce e stinchiere da lavoro, se utilizzate, devono essere adatte allo scopo, messe correttamente per evitare disagi o lesioni e lasciate per il minimo tempo necessario.

Gli equidi andrebbero sempre dissellati quando non lavorano per più di un'ora.

6. Documenti d'identità degli equidi

Il Regolamento (CE) n. 504/2008, in applicazione dal 1° luglio 2009, e ss.mm.ii., unitamente al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione 17 febbraio 2015 (Regolamento su passaporto equino), definiscono le modalità di identificazione degli equidi e prevedono che ogni animale sia identificato con un numero univoco riportato sul documento d'identità. Il documento d'identità deve accompagnare l'equide in tutti i suoi spostamenti.

7. Trasporto degli equidi

Il trasporto degli animali, ivi comprese le fasi di carico e scarico, deve svolgersi nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1/2005 e successive integrazioni ed essere adeguato alle esigenze fisiologiche, morfologiche ed etologiche dell'equide, evitando ogni sofferenza e svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi.

8. Eutanasia

L'eutanasia deve essere eseguita esclusivamente da un medico veterinario in base al protocollo internazionale che prevede l'anestesia profonda prima della somministrazione del farmaco eutanasico.

9. Formazione

Va promossa la formazione del personale che, a vario titolo, svolge attività con gli equidi. Si ritiene opportuno un attestato di idoneità per i responsabili di strutture che coinvolgono la gestione degli equidi. I responsabili delle strutture nelle quali sono gestiti equidi necessitano di una idonea e documentata formazione.

Chiunque sia a conoscenza di maltrattamenti o comportamenti che ledano la dignità degli equidi deve tempestivamente segnalarlo al personale preposto e alle autorità competenti.

Titolo XI - FAUNA SELVATICA

Art. 46 - Tutela della fauna selvatica.

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979, recepita con Legge 06.08.1981 n.503, nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992, recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni, nonché nella Legge n.157/92, il Comune tutela le specie di fauna selvatica autoctona durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

2. Le specie animali oggetto di tutela sono quelle autoctone mediterranee o europee e le relative ed eventuali sottospecie occasionalmente presenti sul suolo comunale. Esse comprendono:

- a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi e dei Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i micro-habitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi in tutte le loro forme e tipologie; qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente U.D.A.
- b) tutti i mammiferi, ad eccezione di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, a norma dell'art.2.2 della Legge 157/92
- c) tutti i crostacei di acqua dolce
- d) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati

dulciacquicoli e terragnoli di cui all'allegato D del DPR n° 357/97.

3. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità sotterranee ed è vietato detenere pipistrelli.

4. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, danneggiare, uccidere, catturare, detenere, trasferire e commerciare uova e specie di uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, nonché danneggiare e distruggere nidi e tane.

5. E' vietato disturbare catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.

6. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo rispetto alla data d'inizio dei lavori al competente UTA per controlli che esclUTAno danni agli animali.

Titolo XII - ANIMALI ESOTICI

Art. 47 - Tutela degli animali esotici.

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

2. Il Comune di Mediglia, nel rispetto della specificità di tali animali, ne sconsiglia la detenzione.

3. Il commercio e la detenzione di animali esotici, anche se provenienti da riproduzione in cattività, appartenenti alle specie di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150.

4. I possessori di animali esotici la cui detenzione non sia vietata sono tenuti a presentare denuncia di detenzione al Comune per il tramite del Dipartimento Veterinario dell'ASL territorialmente competente, allegando alla propria denuncia le certificazioni e gli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.

5. La denuncia di detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.

8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Dipartimento Veterinario dell'ASL territoriale competente.

9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.

10. In caso di cessazione dell'attività di cui ai precedenti commi, dovrà pervenire al Comune, entro trenta giorni, segnalazione di cessazione di attività.

11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Le autorizzazioni alla detenzione sono rilasciate dal Comune, su istruttoria e parere favorevole del Dipartimento Veterinario dell'ASL competente per territorio.

13. Nella fase istruttoria, spetta al Dipartimento Veterinario dell'ASL accertare:

- a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
- b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.

La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché il trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Titolo XIII – DIVIETO DI UTILIZZO DI ANIMALI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 48 - Divieto di utilizzo di animali per fini scientifici e tecnologici.

Su tutto il territorio comunale è vietato l'insediamento di stabilimenti che allevino o utilizzino a qualsiasi titolo animali al fine di sperimentazione.

Titolo XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Sanzioni.

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, ed in particolare quanto già previsto dalla normativa e legge vigente.

a. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 22 e 23 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 2.400,00.

b. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7 (commi 1, 2, 4, 5, 6), 8 (commi da 4 a 21 inclusi), 9 (comma 1), 10 (comma 1), 13 (comma 1), 14 (commi 2,3,4), 15, 16 (commi da 4 a 24), 21 (comma 1), 40, 44, 45 (commi da 2 a 8), 46 (commi 3 e 4) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

c. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7 bis (comma 2) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 300,00 a Euro 900,00.

d. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 bis, 7 (comma 7, 9), 11 (commi 2,3,4,6), 11 bis (commi da 1 a 5 inclusi), 12 (comma 1), 18 (commi 1 e 2), 21 (commi 2 e 3), 24 (commi 1 e 2), 25 (commi da 2 a 8), 28 (commi da 1 a 5) 31, 32, 37, 38, 38 bis, 39, 40bis, 40 ter, 41, 42, 43, 44 bis, 46 (commi 1 e 2, 5 e 6), 47 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 125,00 a Euro 750,00.

f. Per l'inosservanza delle sanzioni di cui all'art. 26 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

e. Per l'inosservanza di tutte le norme non indicate nei commi precedenti, si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale 33/200906 e dal relativo regolamento di attuazione.

2. Ai sensi della Legge 2.6.88 n. 218, la mancanza di atto autorizzativo di cui all'art. 16, cioè la mancata attuazione della normativa prevista dal disposto del predetto articolo, comporterà l'immediata sospensione della manifestazione e l'applicazione della sanzione.

3. Al fine di assicurare una corretta e puntuale applicazione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, l'UTA, in collaborazione con la Polizia Locale e le associazioni protezionistiche, provvede alla redazione ed alla diffusione capillare di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 50 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni.

Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati come previsto dalla normativa di legge.

Art. 51 - Vigilanza.

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nonché, in generale, tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Sindaco impartirà alla Polizia Locale le opportune direttive in ordine alla materia trattata dal presente Regolamento.

Art. 52- Danni al Patrimonio Pubblico

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico, in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno.

Art. 53 - Collaborazione con Associazioni.

Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento, potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello locale e nazionale.

Art. 54 - Integrazioni e modificazioni.

Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative locali, provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

Art. 55 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

NB - Nell'UTA di Mediglia è a disposizione la documentazione legislativa, normativa e bibliografica relativa alle tematiche affrontate nel regolamento.